

- a) Credito d'imposta Agricoltura 4.0 di cui alla L 160/2019 *

Il nuovo credito d'imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:

- 40% dell'investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4.0
- 6% dell'investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole

Il contributo è utilizzabile a mo' di credito per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24 come IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre che le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap).

- b) Agevolazione con la cosiddetta "Sabatini-ter" di cui alla L. 160/2019 una misura di sostegno che consiste nella concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" (big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);
- c) Credito d'Imposta Sisma di cui al D.L. n.8 del 2017 art 18 – quater*
- d) Donne in Campo – imprenditoria femminile in agricoltura (comma 504) *L'incentivo "Donne in campo" prevede un fondo rotativo pari a 5 milioni di euro, per garantire mutui a tasso zero alle imprenditrici agricole. L'agevolazione mira a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte da donne, che sosterranno investimenti nel settore agricolo e nella trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli. Il mutuo è concesso nel limite massimo di 300.000 €, per una durata pari a 15 anni (comprensiva di un periodo di pre-ammortamento). Anche per questa misura si attende l'uscita del Decreto attuativo. BANDO GESTITO DA ISMEA.

PREMESSA

L'art. 65 comma 11 del Reg. (Ue) 1303/2013 dispone che "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la **voce di spesa** indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma". Dalla lettura del comma 11 si evince che un'operazione di investimento può ricevere sostegno anche da più fondi SIE ma deve trattarsi di voci di spesa differenti. Anche il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 30, stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

L'art. 5 del Reg. (Ue) n. 1407/2014 al comma 2 dispone che "*Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono*

essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione"

La normativa comunitaria, pertanto, sancisce il divieto secondo il quale un medesimo bene non possa essere oggetto di sostegno di altro fondo o strumento dell'Unione; nulla dice con riferimento a benefici derivanti da strumenti estranei al bilancio dell'Unione. Ciò porta a ritenere che nei casi di concomitanza di ulteriori benefici (statali, regionali) a valere sui medesimi beni destinatari di sostegno di Fondi Ue, occorra verificare i vincoli sul cumulo posti dalla norma nazionale o regionale costitutiva di tale pertinente beneficio.

QUESITO a)

Legge 160/2019. Dal 2020 sono stati aboliti, con la legge di Bilancio 2020¹, i super/iper ammortamenti ed è stato istituito il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi esteso anche alle aziende agricole, ancorché rientranti nel reddito agrario come le imprese individuali e società semplici. L'investimento deve essere effettuato nel 2020 e comunque entro il 30 giugno 2021 purché entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato il relativo ordine di acquisto da parte del venditore e pagati acconti in misura \geq al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è pari al 6% del costo (fino a 2 meuro di investimento) ovvero della misura del 40% per i beni strumentali per i quali era previsto l'iper ammortamento, ossia quelli compresi nell'allegato A della legge 232/2016 (fino a 2,5 meuro di investimento; 20% oltre); inoltre un credito di imposta del 15% dell'investimento per l'acquisto di software connessi a beni ad alta tecnologia e digitalizzazione (fino a 0,7 meuro).

La normativa sul credito di imposta al comma 192 dell'articolo 1, della legge n. 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito (vantaggio annullato in caso di reddito agrario e non analitico) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma fiscale sostanzialmente dice che il cumulo del credito di imposta, tenuto conto anche dei vantaggi fiscali in ordine al fatto che il credito non è assoggettato a imposte², e di ulteriori benefici non deve essere superiore al costo di acquisizione.

QUESITO b)

Come da FAQ del MISE, si segnala quanto di seguito riportato.

¹ Legge n. 160/2019 articolo 1 co. 185 e ss.

² Il vantaggio fiscale è da verificare in relazione al soggetto. Per esempio, si annulla per i beneficiari che godono della tassazione in ragione delle risultanze catastali.

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

- dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:
 - il **20 %** dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;
 - il **10 %** dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
- dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia pari:
 - al 50% dei costi ammissibili, nelle regioni meno sviluppate
 - al 40% dei costi ammissibili, nelle altre regioni;
- dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia pari al **50%** dei costi ammissibili.

(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii)

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati in precedenza, possono essere cumulate:

- per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
- per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
- per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

QUESITO c)

D.L. n. 8 del 2017 art 18 – quater. La norma in questione trova le sue radici nella Legge n. 208/2015 articolo 1, co. 98 e ss. estendendo, nella misura delle percentuali ivi previste, il credito di imposta in essa contemplato agli investimenti effettuati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Il medesimo articolo al comma 2 contiene un rinvio alla legge n. 208/2015 laddove statuisce che in relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con riferimento alla questione cumulo, il comma 102 articolo 1 della Legge n. 208/2015 dispone che *“Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”*.

Pertanto, con riferimento a tale agevolazione, il limite da verificare è rappresentato dall'inquadramento che la Misura PSR ha avuto in ambito “aiuti di stato” e di eventuali limiti posti nel PSR.

QUESITO d)

Le agevolazioni concedibili consistono in un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore a 300.000 euro, e comunque non superiore al 95 per cento delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le agevolazioni di cui al decreto 9 luglio 2020 sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento, attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014. In particolare:

- 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- 40 per cento nelle restanti zone;
- per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500 mila euro per impresa e per progetto di investimento.